

# Comune di Siniscola



## REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE LEGATE AL GIOCO LECITO

# INDICE

Art. 1 - Finalità e principi generali

Art. 2 - Ambito di applicazione

Art. 3 - Procedure di ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco

Art. 4 – Agevolazioni per l’eliminazione di Slot Machine e Videolottery dal proprio esercizio

Art. 5 - Sovvenzioni comunali e percorso terapeutico di sostegno e cura

Art. 6 - Orari disciplinati dal Regolamento

Art. 7 - Svolgimento delle attività

Art. 8 - Modalità di esercizio dell’attività e informazioni alla clientela

Art. 9 - Patrocinio

Art. 10 - Sanzioni

Art. 11 – Revoca e decadenza

Art. 12 – Ulteriori misure di contenimento del fenomeno

Art. 13 – Norme Transitorie

Art. 14 – Rinvio

Art. 15 – Entrata in vigore

### **Art. 1 - Finalità e principi generali**

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio dei giochi leciti, autorizzato in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, nonché in base alle ulteriori norme attuative statali e regionali al fine di prevenire la diffusione del disturbo da gioco d'azzardo lieve, contrastare il rischio di diffusione dei fenomeni di dipendenza, tutelare il contesto urbano e la sicurezza della città contemperando le esigenze di rispetto della libertà di iniziativa economica e della tutela della concorrenza, con la salvaguardia di valori costituzionali fondamentali quali la salute e la quiete pubblica.
2. L'amministrazione comunale recepisce la legge Regionale n. 2/2019 che detta disposizioni in materia di prevenzione e contrasto al "Disturbo da gioco d'azzardo" al fine di: a) prevenire e contrastare la diffusione di dipendenze patologiche legate al gioco d'azzardo; b) accrescere la consapevolezza del rischio correlato al gioco, ancorché lecito, e salvaguardare le fasce più deboli della popolazione; c) contenere e ridurre gli effetti negativi connessi alla pratica del gioco d'azzardo lecito sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull'inquinamento acustico e sul governo del territorio. Ai fini della presente legge si intende per: a) gioco lecito: il gioco autorizzato e legale praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e successive modifiche ed integrazioni, e mediante altre forme di gioco d'azzardo lecito previste dalla normativa vigente; b) gioco d'azzardo patologico o disturbo da gioco d'azzardo (GAP): la patologia riconosciuta a livello internazionale dall'Organizzazione mondiale della sanità che riguarda un disturbo del comportamento che rientra nella categoria diagnostica dei disturbi del controllo degli impulsi e ha una forte attinenza con la tossicodipendenza e, come questa, è inquadrato nella categoria delle cosiddette "dipendenze comportamentali"; c) sala da gioco: un luogo pubblico o aperto al pubblico o un circolo privato in cui siano presenti o comunque accessibili apparecchiature per il gioco lecito previste dalla normativa vigente.
3. L'Amministrazione Comunale intende prevenire il gioco patologico, anche attraverso iniziative di informazione ed educazione e valorizzare le forme di aggregazione sociale di gestione del tempo libero che stimolino la creazione di relazioni positive, la comunicazione e la creatività.

Per soddisfare tale fine, l'Amministrazione si impegna:

- a collaborare con tutti gli enti istituzionali associazioni in merito al tema "gioco d'azzardo, videopoker e affini" per muoversi in sinergia coordinate su un tema comune;
- a realizzare sulla home page nel sito del Comune una pagina fissa - apribile tramite un link con immagine slogan chiare ed efficaci nel veicolare il messaggio- sul tema dei rischi del gioco d'azzardo, con indicazione degli enti di supporto per contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo patologico;
- a promuovere momenti formativi che ne contrastano l'attività e la diffusione;
- a siglare un accordo di collaborazione con l'ASSL territoriale attraverso i SerD (Servizio Dipendenze) per prevenire, monitorare e agire in tutti quei casi sia necessario intervenire per la salute dei cittadini con dipendenze patologiche.

### **Art. 2 – Ambito di applicazione**

1. Sono oggetto del presente Regolamento tutte le tipologie di gioco lecito, che prevedano vincite in denaro, di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - a) gioco attraverso apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (singoli apparecchi/new slot e sale giochi tradizionali);
  - b) gioco attraverso apparecchi collegati fra di loro, in tempo reale, alla rete e ad un server centrale presente nella sala dove sono installati, il quale comunica costantemente con un server nazionale centralizzato che gestisce le vincite (sale VLT - videolottery - sale SLOT);
  - c) sale bingo soggette ad autorizzazione ex art. 88 del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.).

2. Non sono oggetto del presente Regolamento:

- a) I giochi tradizionali di abilità fisica, mentale o strategica nei quali l'elemento abilità e trattenimento sia preponderante rispetto all'elemento aleatorio, quali ad esempio biliardo, calciobalilla, bowling, flipper, freccette e giochi da tavolo e di società, lotterie a premio, nonché giochi tramite l'utilizzo di specifiche console, quando non siano effettuati attraverso l'utilizzo di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici che prevedono vincite in denaro.
- b) Il tradizionale gioco della tombola, all'interno della quale si ritiene che l'elemento preponderante della condivisione dell'esperienza del gioco con i compagni da tavolo abbia un valore socializzante non presente nei giochi effettuati individualmente.
- c) I giochi del lotto, superenalotto e del totocalcio, tradizionalmente caratterizzati da modalità di gioco che prevedono tempistiche e ritualità che esulano dal concetto di gioco compulsivo e problematico oggetto della presente regolamentazione.
- d) Gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabile unicamente con introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, ad € 1,00 che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie.

3. Non sono, altresì, oggetto del presente Regolamento i giochi definiti "proibiti" ed elencati in apposite tabelle predisposte dalla Questura nonché la messa a disposizione di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentono ai clienti di giocare su piattaforme di gioco online gestite da soggetti che hanno sede in stati esteri. Per l'eventuale esercizio di tali attività abusive si applicano le sanzioni previste dallo Stato per le specifiche violazioni.

4. Sono, inoltre, escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento le forme di intrattenimento esercitate in forma temporanea su area pubblica, autorizzate a norma dell'articolo 69 del TULPS e quella in cui è prevalente l'attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo, le quali si svolgono senza la contestuale offerta di gioco lecito.

5. Il presente regolamento non si applica, fatto salvo quanto è disciplinata dal successivo articolo alle seguenti tipologie di giochi:

- a) agli apparecchi da gioco già installati lecitamente dai titolari di esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati ed associazioni e in tutti gli esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S prima della data di approvazione del presente atto;
- b) alle sale giochi, sale scommesse, negozi di gioco, negozi dediti esclusivamente al gioco con vincite in denaro già lecitamente attive prima della data di approvazione del presente atto;
- c) Agli apparecchi che successivamente la data di approvazione del presente atto siano oggetto di sostituzione per guasto, vetustà o necessità di adeguamento alla normativa sopravvenuta.

### ***Art. 3 – Procedure di ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco***

1. Fatto salvo il rispetto della normativa specifica relativa alle modalità di avvio delle attività, da effettuarsi mediante istanza allo Sportello Unico per le Attività Produttive e per l'Edilizia (SUAPE), la nuova apertura di sale giochi e sale scommesse e la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S presso esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati ed associazioni e in tutti gli esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S, sono soggette alle prescrizioni e ai limiti stabiliti dal presente regolamento e dalla normativa vigente in materia, anche sopravvenuta.

2. La nuova apertura e il trasferimento di sede di sale giochi e sale scommesse, e la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito con vincite in denaro è sottoposta al rispetto del vincolo della distanza minima di 500 (cinquecento) metri, calcolati in linea d'aria dall'ingresso principale dei seguenti luoghi sensibili:

- istituti scolastici di ogni ordine e grado, asili nido, sia pubbliche sia parificate o private;

- strutture sanitarie ed ospedaliere, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale ed inoltre strutture ricettive per categorie protette;
- luoghi di culto aperti al pubblico, intendendosi come tali anche i cimiteri; a tal fine per luogo di culto aperto al pubblico si considerano anche le strutture aperte occasionalmente purché fruibili dal pubblico, non sono considerati luoghi di culto ai fini del presente articolo, le edicole votive e i luoghi posti all'interno di strutture private il cui accesso avvenga ai soli ospiti delle strutture stesse;
- impianti sportivi comunali in gestione diretta e/o in concessione e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani (palestre, piscine, campi sportivi, scuole di vela, etc);
- attività di Compro Oro, sportelli bancari e postali, Bancomat.

3. La nuova apertura e il trasferimento di sede di sale giochi e sale scommesse, e la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro è vietata all'interno della zona denominata "Centro Storico".

4. Possono essere individuati attraverso gli strumenti di pianificazione urbanistica e nei regolamenti comunali, altri luoghi sensibili su cui applicare le disposizioni del presente regolamento.

5. Previa approvazione del presente regolamento, con successivo allegato saranno individuate e definite le aree sensibili di cui ai commi 2 e 3.

6. Il divieto di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo si applica altresì alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110 comma 6 del T.U.L.P.S. ( da intendersi quale collegamento degli apparecchi alla rete telematica dell'agenzia delle Dogane e dei Monopoli) presso esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree aperte al pubblico e nei circoli privati ed associazioni e in tutti gli esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S.

7. Sono equiparati alla nuova installazione:

- a) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione risoluzione del contratto in essere;
- b) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per utilizzo degli apparecchi. E' ammessa nel corso di validità del contratto degli apparecchi già installati, la loro sostituzione e il trasferimento ad altro esercizio.

#### ***Art. 4 – Agevolazioni per l'eliminazione di Slot Machine e Videolottery dal proprio esercizio***

1 Ai titolari che non installano o disattivano all'interno delle loro attività apparecchi di intrattenimento con vincita in denaro potranno essere concesse agevolazioni o primatià che verranno individuate con apposita delibera di Giunta Municipale verificate le capacità del Bilancio di far fronte a tale impegno.

#### ***ART. 5 - Sovvenzioni comunali e percorso terapeutico di sostegno e cura***

1. In caso di richiesta di sovvenzioni economiche - per se stesso o per la propria famiglia - rivolte al Comune di Siniscola da un cittadino residente le cui finanze sono state gravemente disestate dal gioco patologico, l'Amministrazione si riserva di concedere i contributi o gli sgravi subordinatamente all'accettazione da parte del soggetto richiedente di un percorso terapeutico di sostegno e cura da effettuarsi presso il competente SerD o altra struttura qualificata, il quale certificherà l'effettiva presa in carico del soggetto ludopatico. Il trattamento dei relativi dati sensibili, ai fini della tutela della riservatezza, è effettuato dal servizio comunale competente all'erogazione della sovvenzione.

2. La disposizione di cui al comma precedente non è applicabile se il soggetto ludopatico che ha gravemente disestato le proprie finanze a causa del gioco patologico esercita la propria potestà genitoriale o la legale tutela su uno o più figli o affidati di minore età, stante l'obbligo per l'Amministrazione Comunale di provvedere comunque al soddisfacimento dei bisogni primari dei soggetti minorenni.

#### ***Art. 6 - Orari disciplinati dal Regolamento***

1. L'orario di apertura delle sale dedicate, nonché l'orario di funzionamento degli apparecchi da gioco sono stabiliti dal Sindaco, con propria specifica Ordinanza, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i., Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) e dal T.U.L.P.S.

#### **Art. 7 - Svolgimento dell'attività**

1. È vietato consentire la partecipazione giochi pubblici con vincita in denaro ai minori. Il titolare dell'esercizio commerciale del locale o comunque, del punto di offerta del gioco identifica i giocatori mediante richiesta di esibizione di idoneo documento di riconoscimento tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta.

2. È fatto divieto di ingresso ai minori nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo, nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati apparecchi VLT (video lottery) e nei punti vendita in cui si esercita - quale attività principale - quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici e non sportivi. Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincita in denaro è tenuto a identificare i minori mediante richiesta di esibizione del documento di identità.

3. È vietato consentire ai minori l'utilizzo di apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento che distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita (ticket redemption).

4. I cartelli riportanti il divieto di gioco per i minori dovranno avere dimensioni minime del formato A4 (mm 210 X297) e dovranno essere scritte in caratteri chiaramente leggibili.

#### **Art. 8 - Modalità di esercizio dell'attività e informazioni alla clientela**

L'attività deve essere svolta nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) l'esposizione, all'interno del locale e ben visibile al pubblico, di apposito cartello contenente l'avvertimento sul rischio di dipendenza della pratica di giochi con vincita in denaro nonché le altre informative sulle altre prescrizioni previste dalla legge;
- b) l'esposizione, all'esterno del locale e in luogo ben visibile al pubblico, di apposito cartello contenente gli orari di apertura e chiusura delle sale gioco e di funzionamento degli apparecchi;
- c) l'esposizione, all'interno ed all'esterno del locale e ben visibile al pubblico, del materiale informativo predisposto dal Servizio Sanitario della R.A.S., diretto ad evidenziare i rischi correlati al gioco con vincita in denaro ed a segnalare la presenza sul territorio di servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura ed al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate al Gioco d'Azzardo Patologico (GAP);
- d) l'esposizione, all'interno del locale, dei titoli autorizzativi all'esercizio dell'attività;
- e) la messa a disposizione dei soli giochi ed apparecchi leciti e l'obbligo di esposizione della tabella dei giochi proibiti;
- f) l'esposizione in modo chiaro e ben visibile in formato multilingue delle indicazioni di utilizzo degli apparecchi, l'indicazione dei valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti;
- g) l'obbligo di informazione del divieto del gioco per i minori e il controllo effettivo che tale divieto venga rispettato mediante richiesta di esibizione di un documento di identità.

2. È vietata l'esposizione all'interno e all'esterno dei locali di cartelli, di manoscritti, immagini e/o proiezioni che pubblicizzino le vincite appena o storicamente avvenute.

3. Il presente articolo è valido per tutte le attività comprese quelle con apparecchi da gioco già precedentemente installati lecitamente, fatti salvi gli altri ambiti dall'art.2.

#### **Art. 9 - Patrocinio**

1. In coerenza con le finalità e i principi del presente Regolamento o delle leggi Regionali in materia l'Amministrazione Comunale non concede il proprio patrocinio per quegli eventi, quelle manifestazioni,

spettacoli, mostre, convegni iniziative, sportive, che ospitano o pubblicizzano attività che, benché lecite sono contrarie alla cultura dell'utilizzo responsabile del denaro o che favoriscono o inducono la dipendenza dal gioco d'azzardo patologico. Qualora nel corso di eventi già patrocinati sia a titolo oneroso che gratuito, venga rilevata la presenza di tali attività, il Comune ritira il patrocinio già concesso e revoca i contributi qualora erogati.

2. Per le medesime finalità l'Amministrazione Comunale non concederà il proprio patrocinio e/o finanziamenti per eventi in cui sono presenti, tra gli sponsor o gli espositori, soggetti titolari i promotori di attività che favoriscono o inducono la dipendenza dal gioco d'azzardo

#### **Art. 10 - Sanzioni**

Le violazioni al presente regolamento non disciplinate dal T.U.L.P.S, dalla Legge Regionale 11 gennaio 2019 n.2 o da altre disposizioni normative specifiche, sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 come previsto dall'articolo 7/bis del Dlgs 18.08.2000 nr 267 (Testo Unico Enti Locali). In osservanza dell'articolo 15 comma 4 L.R. 2/2019, con i proventi delle sanzioni amministrative, verrà istituito un apposito fondo denominato "Proventi da controlli di conformità alla legislazione nazionale e regionale sul gioco d'azzardo patologico" destinato a finanziare uno Sportello di Ascolto al fine di assistere persone bisognose di supporto psicologico.

#### **Art. 11 – Revoca e decadenza**

1.L'autorizzazione comunale è revocata in caso di:

- a) sospensione dell'attività per un periodo superiore a 8 giorni senza darne comunicazione al Suape, così come previsto dall' art.99 del T.U.L.P.S;
- b) nel caso in cui sia decorso il termine di chiusura comunicato l'autorità di Pubblica Sicurezza, senza che l'esercizio sia stato aperto. Tale termine non può essere superiore a tre mesi, salvo il caso di forza maggiore.
- c) Per motivi di ordine pubblico;
- d) recidiva o reiterazione delle violazioni previste dell'articolo 110 comma 9 del T.U.L.P.S da parte del titolare.

Per recidiva e reiterazione si intende l'inosservanza per due volte della medesima disposizione,

- e) quando il titolare non osservi i provvedimenti di sospensione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini indicati;
- f) mancato rispetto delle distanze minime regolate dal presente regolamento comunale, da rispettare riguardo ai luoghi sensibili di cui al precedente articolo 3e da quelli eventualmente individuati con successivo atto dalla Giunta Comunale.

#### **Art.12 - Ulteriori misure di contenimento del fenomeno**

1. L'Amministrazione Comunale e le società controllate dalla stessa non procedono la locazione e concessione a qualsiasi titolo di immobili a soggetti che intendono aprire attività relative all'esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate virgola che attraverso l'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici semiautomatici ed elettronici da trattenimento.
2. Nel caso in cui le attività citate fossero presenti in immobili locati o concessi dall'Amministrazione Comunale, alla loro scadenza non si procederà al rinnovo del contratto.
3. Le società controllate dalla stazione comunali o alle quali l'amministrazione stessa ha affidato incarico per la gestione dei servizi pubblici o di interesse pubblico non possono accogliere richieste di pubblicità relative all'esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici semiautomatici ed elettronici da intrattenimento.
4. L'Amministrazione Comunale non autorizza l'installazione di insegne luminose o luminosità intermittente richiamanti la presenza di apparecchi da gioco, all'esterno o visibili dall'esterno delle attività commerciali di cui al presente regolamento.

#### **Art.13 - Norme transitorie**

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento per gli apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 del T.U.L.P.S, trovano applicazione i limiti orari di esercizio e funzionamento stabiliti con ordinanza sindacale per la parte relativa ai limiti orari.

2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio Comunale approva l'elenco dei luoghi sensibili e la mappa degli stessi.

***Art.14 - Rinvio***

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente in materia.

***Art 15 – Entrata in vigore***

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua adozione.